

- a) entro il 30 novembre di ciascun anno, il programma delle attività che intende svolgere nell'anno successivo, corredato del relativo piano finanziario;
- b) entro il 30 aprile di ciascun anno il bilancio consuntivo unitamente ad una relazione sulle attività svolte nell'anno precedente.

36. Agli oneri di cui ai commi dal 29 al 35 si provvede mediante l'istituzione:

- a) nell'ambito dell'UPB G14, di un apposito capitolo di spesa denominato "Partecipazione della Regione Lazio alla Fondazione Franco Zeffirelli" con uno stanziamento, per l'esercizio finanziario 2011, di euro 200.000,00;
- b) nell'ambito dell'UPB G13, di un apposito capitolo di spesa denominato "Spese per le attività della Fondazione Franco Zeffirelli" con uno stanziamento, per l'esercizio finanziario 2011, di euro 300.000,00.

37. Alla copertura degli oneri di cui al comma 36, lettere a) e b), si provvede mediante il prelevamento di pari importo, rispettivamente, per la parte capitale, dal capitolo T28501 di cui alla lettera d) dell'elenco n. 4 allegato al bilancio di previsione 2011 e, per la parte corrente, dal capitolo T27501 di cui alla lettera f) dell'elenco 4 allegato al bilancio di previsione 2011.

38. La Regione, conformemente all'articolo 6 dello Statuto, al fine di sostenere la crescita della cultura della legalità, della democrazia e della salvaguardia delle libertà fondamentali, la condanna di qualsiasi forma di estremismo, intolleranza e radicalismo nei rapporti sociali e la custodia della memoria delle vittime e dei fatti che hanno caratterizzato gli eventi terroristici quale modello educativo da trasmettere alle giovani generazioni, promuove la realizzazione del Museo delle Vittime del Terrorismo, di seguito denominato Museo.

39. Il Museo si configura quale struttura permanente che acquisisce, conserva, ordina ed espone, in via continuativa o temporanea, opere, memorie, documenti e materiali relativi alle vittime del terrorismo per finalità di educazione, di studio e di ricerca.

40. Per le finalità di cui al comma 38, la Giunta regionale, con apposita deliberazione, previa acquisizione della relazione di cui al comma 41, provvede in particolare:

- a) a definire le condizioni e i termini per l'attivazione di una procedura ad evidenza pubblica funzionale all'individuazione del soggetto a cui affidare la realizzazione e gestione del Museo;
- b) ad individuare i servizi, primario ed aggiuntivi, del Museo.

41. La Giunta regionale, con apposita deliberazione, istituisce il "Comitato

D3/11

promotore della realizzazione del Museo delle Vittime del Terrorismo" di seguito denominato Comitato. Il Comitato, entro due mesi dalla sua costituzione, predispone e trasmette alla Giunta regionale una relazione che individui in particolare:

- a) i contenuti tematici del Museo;
- b) i soggetti, di natura pubblica o privata, interessati al perseguimento delle finalità del Museo o comunque in possesso di materiali utili alle medesime finalità, nonché le possibili forme di partecipazione, accordo o collaborazione con gli stessi soggetti.

42. Agli oneri di cui ai commi dal 38 al 41, la Regione provvede mediante l'istituzione, nell'ambito dell'UPB G13, di un apposito capitolo denominato: "Spese per la promozione della realizzazione del Museo delle Vittime del Terrorismo", con uno stanziamento pari ad euro 50 mila, la cui copertura è garantita mediante il prelevamento di pari importo dal capitolo T27501 di cui alla lettera f) dell'elenco n. 4 allegato al bilancio di previsione 2011.

43. All'articolo 2 della legge regionale 24 dicembre 2010, n. 9 (Disposizioni collegate alla legge finanziaria regionale per l'esercizio 2011) sono apportate le seguenti modifiche:

- a) il comma 36 è sostituito dal seguente:

"36. La Regione provvede:

- a) per gli oneri derivanti dalle spese per le attività della fondazione, mediante l'istituzione, nell'ambito dell'UPB G13, di un apposito capitolo di spesa denominato: "Spese per le attività della fondazione "MAXXI - Museo nazionale delle arti del XXI secolo", con uno stanziamento pari ad euro 500.000,00 per ciascuna delle annualità 2011-2013, la cui copertura è assicurata mediante il prelevamento di pari importo dal capitolo T27501 di cui alla lettera f) dell'elenco n. 4 allegato al bilancio di previsione 2011;
- b) per gli oneri derivanti dalla partecipazione della Regione alla fondazione, mediante il capitolo G14505 con uno stanziamento, per l'esercizio finanziario 2011, pari ad euro 200.000,00.";

- b) il comma 114 è sostituito dal seguente:

"114. La Regione provvede:

- a) per gli oneri derivanti dalle spese per le attività della fondazione, mediante l'istituzione, nell'ambito dell'UPB G13, di un apposito capitolo di spesa denominato: "Spese per le attività della Fondazione Esposizione nazionale quadriennale d'arte di Roma", con uno stanziamento pari ad euro 200.000,00 per ciascuna delle annualità 2011-2013, la cui copertura è assicurata mediante il

B3/111



12

prelevamento di pari importo dal capitolo T27501 di cui alla lettera f) dell'elenco n. 4 allegato al bilancio di previsione 2011;

b) per gli oneri derivanti dalla partecipazione della Regione alla fondazione, mediante il capitolo G14506 con uno stanziamento, per l'esercizio finanziario 2011, pari ad euro 327.000,00.".

44. L'Istituto regionale per le ville tuscolane - I.R.Vi.T., istituito ai sensi della legge regionale 6 novembre 1992, n. 43 (Istituzione dell'Istituto regionale per le ville tuscolane - I.R.Vi.T) e successive modifiche, è confermato quale ente pubblico dipendente della Regione ai sensi dell'articolo 55 dello Statuto.

45. I commi 8 e 9 dell'articolo 8 della legge regionale 1° febbraio 2008, n. 1 (Norme generali relative alle agenzie regionali istituite ai sensi dell'articolo 54 dello Statuto. Disposizioni transitorie relative al riordino degli enti pubblici dipendenti) sono abrogati.

46. Il comma 3 dell'articolo 25 della legge regionale 18 maggio 1998, n. 15 (Bilancio di previsione della Regione Lazio per l'anno finanziario 1998) è sostituito dal seguente: "3. Agli oneri di cui al presente articolo si provvede mediante il capitolo G13510 che assume la seguente nuova denominazione: "Partecipazione della Regione Lazio all'attività della Fondazione ICO - Orchestra di Roma e del Lazio (L.r. 15/98, art. 25)".

47. Ferme restando le competenze delle Province previste nell'articolo 4 della l.r. n. 13/2007 come modificato dalla presente legge, al comma 1 dell'articolo 3 della legge regionale 6 agosto 2007, n. 13 (Organizzazione del sistema turistico laziale" e successive modifiche. Modifiche alla legge regionale 6 agosto 1999, n. 14 (Organizzazione delle funzioni a livello regionale e locale per la realizzazione del decentramento amministrativo) e successive modifiche) sono apportate le seguenti modifiche:

a) alla lettera f) le parole da: ", fatto salvo quanto previsto" a: "numero 5)" sono soppresse;

b) dopo la lettera t) sono inserite le seguenti:

"t bis) l'organizzazione dell'informazione, dell'accoglienza, dell'assistenza e della tutela del turista, anche con l'ausilio delle tecnologie dell'informazione e comunicazione (ICT), attraverso i servizi di informazione e accoglienza turistica (IAT);

t ter) la consulenza e l'assistenza agli operatori pubblici e privati operanti nel settore;

t quater) la valorizzazione turistica del sistema turistico regionale nonché la promozione

D3/111

di manifestazioni e iniziative atte a stimolare flussi turistici, ivi comprese le manifestazioni tradizionali;

t quinquies) il controllo della qualità dei servizi.”.

48. La lettera d) del comma 1 dell'articolo 4 della l.r. n. 13/2007 è abrogata.

49. All'articolo 5 della l.r. n. 13/2007 sono apportate le seguenti modifiche:

a) alla rubrica dopo le parole: “dei comuni” sono aggiunte le seguenti: “e di Roma Capitale”;

b) dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:

“3 bis. In attesa del completamento dell'attuazione di quanto previsto dall'articolo 24 della legge 5 maggio del 2009 n. 42 (Delega al Governo in materia di federalismo fiscale, in attuazione dell'articolo 119 della Costituzione), Roma Capitale svolge le funzioni ed i compiti in materia di turismo di cui al presente articolo.”.

50. L'articolo 6 della l.r. 13/2007 è abrogato.

51. Dopo il comma 5 dell'articolo 12 della l.r. n. 13/2007 è inserito il seguente:

“5 bis. Il regolamento di cui al comma 5, in particolare, prevede, quali strutture periferiche dell'Agenzia, gli uffici territoriali del turismo, uno per ciascuna delle cinque province della Regione.”.

52. L'articolo 60 della l.r. n. 13/2007 è abrogato.

53. Al comma 1 dell'articolo 75 della legge regionale 6 agosto 1999, n. 14 (Organizzazione delle funzioni a livello regionale e locale per la realizzazione del decentramento amministrativo) e successive modifiche sono apportate le seguenti modifiche:

a) alla lettera e) le parole da: “, fatto salvo quanto previsto” a: “numero 5)” sono soppresse;

b) dopo la lettera n quinquies) sono aggiunte le seguenti:

“n sexies) l'organizzazione dell'informazione, dell'accoglienza, dell'assistenza e della tutela del turista, anche con l'ausilio delle tecnologie dell'informazione e comunicazione (ICT), attraverso i servizi di informazione e accoglienza turistica (IAT);

n septies) la consulenza e l'assistenza agli operatori pubblici e privati operanti nel settore;

n octies) la valorizzazione turistica del sistema turistico regionale nonché la promozione di manifestazioni e iniziative atte a stimolare flussi turistici, ivi comprese le manifestazioni tradizionali;

n nonies) il controllo della qualità dei servizi.”.

54. La lettera c sexies) del comma 1 dell'articolo 76 della l.r. 14/1999 è abrogata.

D3/111



111

55. Dalla entrata in vigore della presente legge le APT, istituite dall'articolo 12 della l.r. 9/1997 sono soppresse e le relative funzioni sono esercitate dall'Agenzia regionale del turismo di cui all'articolo 12 della l.r. n. 13/2007.

56. Ai fini dell'estinzione delle APT il Presidente della Regione nomina un commissario liquidatore per ogni APT. A decorrere dalla nomina dei commissari liquidatori cessano dalle funzioni i rispettivi commissari straordinari di cui all'articolo 60 della l.r. n. 13/2007. Ai commissari liquidatori è corrisposta la stessa indennità di carica dei commissari straordinari e la relativa spesa è a carico dei bilanci di ciascuna APT.

57. Entro trenta giorni dalla nomina di cui al comma 56, i commissari liquidatori con la collaborazione del collegio dei revisori contabili, trasmettono alla Regione i bilanci di liquidazione nonché l'aggiornamento dei dati risultanti dai decreti presidenziali emanati in attuazione dell'articolo 60, quarto comma, della l.r. n. 13/2007 e dei dati riguardanti il personale in servizio. I bilanci di liquidazione sono approvati, con propria deliberazione, dalla Giunta regionale e sono pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio (BURL).

58. Il patrimonio mobiliare ed immobiliare delle APT, in proprietà delle medesime al 31/12/2010, così come risultante dai bilanci di liquidazione, è trasferito in proprietà alla Regione ed i commissari liquidatori, entro quindici giorni dalla data di approvazione dei bilanci di liquidazione, redigono apposito verbale di consegna alla Regione, che subentra, a decorrere dalla data del verbale stesso, nella titolarità dei rapporti giuridici, attivi e passivi, già facenti capo alle APT.

59. A decorrere dalla data del verbale di cui al comma 58, il personale di ruolo delle APT è inquadrato nella corrispondente categoria di appartenenza e profilo professionale dei ruoli del personale della Giunta regionale ed è assegnato all'Agenzia regionale del turismo, senza soluzione di continuità del rapporto di lavoro, del contratto applicato e del trattamento economico in godimento, nonché delle mansioni svolte. A tal fine la Giunta regionale, ai sensi dell'articolo 13 della legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6 (Disciplina del sistema organizzativo della Giunta regionale e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza e al personale regionale) provvede all'ampliamento delle dotazioni organiche in considerazione del personale transitato. Entro sessanta giorni dalla data del trasferimento del personale, in sede di contrattazione tra le organizzazioni sindacali di categoria e la Regione, sono definite le procedure per l'eventuale ricorso alla mobilità volontaria verso gli enti locali nonché per l'eventuale assegnazione in altre strutture regionali o Agenzie ed Enti regionali. A seguito del

D3/11



15

subentro di cui al comma 58 gli importi iscritti nei bilanci di liquidazione a copertura delle spese per il personale delle singole APT sono imputati ai capitoli relativi alle spese del personale di ruolo della Regione.

60. A decorrere dalla data del verbale di cui al comma 58, la Regione individua le sedi degli uffici territoriali dell'Agenzia regionale del turismo, di cui all'articolo 12, comma 5 bis, della l.r. n. 13/2007.

61. Espletati gli adempimenti di competenza, i commissari liquidatori cessano dall'incarico, il collegio dei revisori contabili decade ed il Presidente della Regione con propri decreti da pubblicare sul BURL, dichiara l'estinzione delle singole APT.

62. All'articolo 7 della legge regionale 25 luglio 1996, n. 29 (Disposizioni regionali per il sostegno all'occupazione) e successive modificazioni sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 2 è sostituito dal seguente :

"2. L'Agenzia Sviluppo Lazio S.p.a. provvede a predisporre, entro trenta giorni dalla data di ricevimento delle domande, una relazione istruttoria contenente la valutazione economico-finanziaria dei progetti pervenuti e delle imprese richiedenti. Il Presidente della Regione nomina il Nucleo di valutazione, composto dal dirigente della struttura competente in materia di attività produttive, con funzioni di presidente, da un funzionario indicato dal Direttore regionale competente in materia di politiche per il lavoro e da un funzionario indicato dal Direttore regionale competente in materia di programmazione economica. Il nucleo di valutazione, che dura in carica tre anni, verifica, tenuto conto della relazione istruttoria di Sviluppo Lazio S.p.a., la rispondenza delle domande ai requisiti previsti dalla presente legge e la rispondenza dei progetti alle finalità di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a) ed esprime la valutazione finale sulla finanziabilità dei progetti presentati. Il Direttore regionale competente in materia di attività produttive, sulla base della valutazione finale del Nucleo di valutazione, con propria determinazione, provvede alla concessione delle agevolazioni.";

b) il comma 4 è sostituito dal seguente:

"4. L'Agenzia Sviluppo Lazio S.p.a. eroga le agevolazioni previste dal presente capo, indicando le quote dei finanziamenti poste a carico dei fondi speciali di cui all'articolo 8 e dandone comunicazione alla Direzione regionale competente in materia di attività produttive.";

63. La lettera b) del comma 1 dell'articolo 49 della legge regionale 10 luglio 2007, n. 10 (Disciplina generale in materia di artigianato. Modifiche alla legge regionale

93/11

6 agosto 1999, n. 14 ed alle leggi regionali concernenti l'artigianato) e successive modificazioni è soppressa.

64. L'articolo 51 della l.r. n. 10/2007 è abrogato.

65. All'articolo 52 della l.r. n. 10/2007 sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 4 è sostituito dal seguente: "4. Per l'attuazione degli interventi di cui al presente articolo, viene individuato, mediante procedura di evidenza pubblica, un soggetto gestore.";

b) al comma 5 le parole: ", su proposta del Comitato di cui al comma 4," sono sostituite dalle seguenti:", con propria deliberazione,";

c) al comma 6 le parole: "da Artigiancassa S.p.A." sono sostituite dalle seguenti: "dal soggetto gestore";

d) dopo il comma 6 è inserito il seguente: "6 bis. Le spese di gestione relative alle attività di cui al presente articolo sono a carico della Regione con le modalità previste da apposita convenzione da stipularsi con il soggetto gestore."

66. All'articolo 86 della l.r. n. 10/2007 sono apportate le seguenti modifiche:

a) alla lettera d) del comma 1 le parole: "ad esclusione dell'articolo 3, dell'articolo 4, comma 3, degli articoli 5, 6, 7, commi 1, 2 e 7, e dell'articolo 8" sono soppresse;

b) alla lettera i) del comma 1 le parole: "ad esclusione dell'articolo 5 e dell'articolo 7, commi 2, 3 e 4" sono soppresse.

67. All'articolo 8 della legge regionale 24 dicembre 2008, n. 31 (Legge finanziaria regionale per l'esercizio 2009) sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1, la parola: "straordinario" è soppressa;

b) al comma 4, le parole: "dalla data di entrata in vigore della presente legge" sono sostituite dalle seguenti: "dalla data di concessione del contributo".

68. Il termine previsto dall'articolo 8, comma 4, della l.r. n. 31/2008, come modificato dal comma 67, si applica anche ai Confidi che, alla data di entrata in vigore della presente legge, abbiano già ricevuto contributi ai sensi del citato articolo 8 della l.r. n. 31/2008.

69. La Regione istituisce il premio annuale denominato "Euro d'oro", nell'ambito degli interventi volti all'attuazione del patto di stabilità regionalizzato per il rispetto dei vincoli e delle regole riguardanti la disciplina del patto di stabilità interno da parte degli enti locali del territorio regionale.

70. Il premio "Euro d'oro" è assegnato agli enti locali virtuosi che si distinguono nell'attuazione del patto di stabilità regionalizzato e nel rispetto dei relativi vincoli,

D3/11



17

06-RGU-2011 00:57 Da:
attraverso la concessione di un contributo da destinare alla realizzazione di un'opera in favore della cittadinanza.

71. Agli oneri di cui al premio "Euro d'oro" si provvede mediante l'istituzione, nell'ambito dell'UPB C22, di un apposito capitolo denominato: "Premio Euro d'oro nell'ambito dell'attuazione del patto di stabilità regionalizzato", con uno stanziamento pari ad euro 500.000,00 per ciascuna delle annualità 2011-2013, la cui copertura è assicurata mediante il prelevamento di pari importo dal capitolo T28501 di cui alla lettera d) dell'Elenco n. 4 allegato al bilancio di previsione 2011.

72. Al fine di sostenere lo sviluppo economico e sociale delle cinque province del Lazio, la Regione istituisce il "Fondo per la valorizzazione dell'identità territoriale", con uno stanziamento complessivo pari ad euro 10 milioni a valere sul triennio 2011-2013.

73. Il fondo è destinato al finanziamento di un intervento per provincia, finalizzato alla valorizzazione del luogo ed al miglioramento delle condizioni di vita della cittadinanza, nel rispetto dell'identità e della vocazione del territorio.

74. La Giunta regionale, con propria deliberazione da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta dell'assessore competente in materia di bilancio, di concerto con l'assessore competente in materia di enti locali, stabilisce i criteri e le modalità per l'accesso al fondo e in particolare le caratteristiche tecniche dei progetti ammissibili e la tempistica per la presentazione degli stessi, tenendo conto che è ammesso a finanziamento un singolo intervento per provincia.

75. Agli oneri di cui al "Fondo per la valorizzazione dell'identità territoriale" si provvede mediante l'istituzione, nell'ambito dell'UPB C22, di un apposito capitolo denominato: "Fondo per la valorizzazione dell'identità territoriale" con uno stanziamento pari ad euro 1 milione per l'annualità 2011, 5 milioni per l'annualità 2012 e 4 milioni per l'annualità 2013, la cui copertura è assicurata mediante il prelevamento di pari importo dal capitolo T28501 di cui alla lettera d) dell'Elenco n. 4 allegato al bilancio di previsione 2011.

76. La Regione, al fine di prevenire il rischio di dissesto finanziario nonché le gravi situazioni di disequilibrio di bilancio da parte dei Comuni, istituisce il "Fondo per prevenire il dissesto finanziario dei Comuni", di seguito denominato fondo.

77. Il fondo è finalizzato alla concessione di contributi straordinari per il risanamento economico-finanziario dei Comuni con una situazione di rischio di dissesto finanziario riferibile, negli ultimi due esercizi finanziari, ai seguenti indicatori:

D3/111


18

- a) utilizzazione continuativa dell'anticipazione di tesoreria;
- b) disequilibrio strutturale della parte corrente del bilancio;
- c) disavanzo di amministrazione.

78. Con deliberazione della Giunta regionale, da adottarsi entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, su proposta dell'assessore al bilancio di concerto con l'assessore agli enti locali, sentite le commissioni consiliari competenti, sono stabiliti:

- a) i criteri e le modalità per l'accesso al fondo, nel rispetto di quanto previsto dalla normativa di cui al Titolo VIII del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali) e dei parametri di cui al Decreto del Ministero dell'Interno del 24 settembre 2009 (Individuazione degli enti locali strutturalmente deficitari sulla base di appositi parametri obiettivi per il triennio 2010-2012);
- b) l'istituzione e il funzionamento della Commissione tecnica di supporto per la valutazione delle domande di concessione, nella cui composizione deve essere garantita la partecipazione di un dipendente regionale con qualifica dirigenziale in servizio presso le strutture organizzative interne all'assessorato competente in materia di bilancio e di due esperti in materia di gestione economica e contabile degli enti locali delle Amministrazioni Centrali;
- c) le procedure ed i parametri di controllo a cui il Comune beneficiario deve sottoporsi nel biennio successivo al ricevimento dell'apposito contributo.

79. Agli oneri di cui al "Fondo per prevenire il dissesto finanziario dei Comuni" si provvede mediante l'istituzione, nell'ambito dell'UPB C22, di un apposito capitolo denominato: "Fondo per prevenire il dissesto finanziario dei Comuni" con uno stanziamento pari ad euro 1.000.000,00 per l'annualità 2011 ed euro 2.000.000,00 per ciascuna delle annualità 2012 e 2013, la cui copertura è assicurata mediante il prelevamento di pari importo dal capitolo T28501 di cui alla lettera d) dell'Elenco n. 4 allegato al bilancio di previsione 2011.

80. Al fine di armonizzare ed integrare la contabilità civilistica delle società strumentali in house con le previsioni della legge regionale 20 novembre 2001, n. 25 (Norme in materia di programmazione, bilancio e contabilità della Regione) e successive modifiche ed integrazioni, tra cui quelle rese necessarie o opportune dalla legge 5 maggio 2009, n. 42 (Delega al Governo in materia di federalismo fiscale, in attuazione dell'articolo 119 della Costituzione) e norme da essa derivate e dalla legge 31 dicembre 2009, n. 196 (Legge di contabilità e finanza pubblica) ed al fine di

D3/111

19

assicurare la conformità alla normativa comunitaria, la Giunta Regionale, con propria deliberazione, da adottarsi entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, su proposta del Presidente della Regione, sentita la commissione consiliare competente, disciplina in modo organico ed omogeneo le modalità di gestione e di controllo ex-ante, in itinere ed ex-post delle attività e delle risorse finanziarie affidate a dette società.

81. Il comma 2 dell'articolo 14 bis della legge regionale 4 agosto 2008, n. 13 (Promozione della ricerca e sviluppo dell'innovazione e del trasferimento tecnologico nella Regione Lazio) è sostituito dal seguente:

"2. Alla realizzazione delle attività operative inerenti al fondo provvede la Filas Spa. La Giunta regionale, con propria deliberazione, definisce le modalità per la gestione e l'utilizzo del fondo e individua gli interventi finanziabili, privilegiando le azioni che migliorano le ricadute sul sistema produttivo regionale, dell'attività di ricerca realizzata dalle università e dagli altri organismi di ricerca pubblici del Lazio."

82. In attuazione del riordino delle partecipazioni societarie previsto all'articolo 8 della legge regionale 10 agosto 2010, n. 3 (Assestamento del bilancio annuale e pluriennale 2010-2012 della Regione Lazio) e successive modifiche, il Presidente della Regione, ovvero l'assessore regionale competente in materia da lui delegato, sono autorizzati, in conformità alle previsioni del codice civile e dei rispettivi statuti societari, a porre in essere le iniziative necessarie per:

- a) la cessione della partecipazione societaria alla Centrale del Latte S.p.A., acquisita in attuazione dell'articolo 32 della legge regionale 16 febbraio 2000, n. 12 (Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio di previsione della Regione Lazio per l'esercizio finanziario 2000) e successive modifiche;
- b) lo scioglimento e la liquidazione della società ARCEA Lazio S.p.A. di cui alla legge regionale 28 ottobre 2002, n. 37 (Disposizioni per la progettazione, l'esecuzione, la manutenzione e la gestione a tariffa o a pedaggio della rete autostradale e delle infrastrutture di viabilità a pedaggio. Promozione della costituzione di una società per azioni a partecipazione regionale) e successive modifiche;
- c) la cessione della partecipazione societaria Camera della Moda, oggi denominata Alta Roma SCpA, acquisita in attuazione dell'articolo 81 della legge regionale 6 settembre 2001, n. 24 (Assestamento del bilancio di previsione della Regione Lazio per l'esercizio finanziario 2001)."

D3/11



20

83. L'articolo 52 della legge regionale 22 maggio 1997 n. 11 (Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio di previsione della Regione Lazio per l'esercizio finanziario 1997) e successive modifiche è sostituito dal seguente:

"Art. 52

1. La Regione, nell'ambito delle finalità statutarie, dei principi e delle politiche di integrazione europea e dei propri programmi di sviluppo economico e sociale del territorio regionale, nonché alle previsioni del codice civile, promuove la costituzione, ai sensi dell'articolo 56 dello Statuto, di una società regionale di garanzia fidi denominata Unionfidi Lazio S.p.A.

2. La partecipazione della Regione alla società è subordinata alla condizione che il relativo atto costitutivo e lo statuto prevedano:

a) disposizioni tese a garantire il rispetto del diritto europeo e della normativa statale in materia di in house providing;

b) con riguardo all'oggetto sociale, che la società operi quale strumento di attuazione delle politiche regionali dirette a favorire l'accesso al credito a favore delle piccole e medie imprese e dei soggetti di volta in volta individuati dalla Regione Lazio per il perseguimento di particolari finalità di interesse pubblico e che svolga attività di assistenza tecnica, nelle materia di propria competenza, a favore della Regione.

3. Le attività si esplicano attraverso il rilascio di garanzie in forma diretta, di cogaranzia e di controgaranzia. A tal fine Unionfidi Lazio SpA stipula apposite convenzioni con istituti di credito, intermediari finanziari, enti previdenziali ed agenti di riscossione. Le risorse attribuite dalla Regione secondo quanto disposto dall'articolo 13 della legge regionale 6 febbraio 2003, n. 3 (Bilancio di previsione della Regione Lazio per l'esercizio finanziario 2003) sono costituite in parte in denaro ed in parte da garanzie rilasciate ai sensi dell'articolo 46 della legge regionale 20 novembre 2001, n. 25 (Norme in materia di programmazione, bilancio e contabilità della Regione). Le risorse possono essere utilizzate per garantire titoli o altri strumenti finanziari previa autorizzazione della Regione stessa.

4. Per la concessione delle garanzie a favore dei soggetti beneficiari la Unionfidi Lazio SpA costituisce uno o più comitati crediti, che operano in autonomia decisionale. I comitati sono costituiti nel rispetto degli orientamenti in materia di vigilanza sul credito e comprendono, tra gli altri, almeno un dirigente regionale, nominato con

D3/m



21

decreto del Presidente della Regione, con potere di veto sulla concessione delle garanzie limitatamente agli aspetti di legittimità.

5. La Giunta regionale con propria deliberazione, su proposta dell'Assessore competente in materia di bilancio, approva i Piani annuali e triennali di attività adottati da Unionfidi Lazio SpA, in coerenza con le linee della programmazione regionale ed attribuisce le risorse finanziarie necessarie alla copertura delle spese di gestione della società mediante il capitolo C21504.".

84. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Unionfidi Lazio S.p.A. adegua il proprio statuto a quanto previsto dall'articolo 52 della l.r. n. 11/1997, come da ultimo modificato al comma 83.

85. La Regione, nel rispetto dei principi fondamentali stabiliti dallo Stato in materia tributaria, stabilisce, in relazione alla tassa automobilistica, che le sanzioni per omissione, totale o parziale, del versamento della tassa, unitamente alla somma dovuta a titolo di tributo e le sanzioni per ritardato versamento, possono essere irrogate mediante iscrizione a ruolo, senza previa contestazione, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, del Decreto Legislativo 18 dicembre 1997, n. 472 (Disposizioni generali in materia di sanzioni amministrative per le violazioni di norme tributarie, a norma dell'articolo 3, comma 133, della legge 23 dicembre 1996, n. 662).

86. La cartella di pagamento riferita alle sanzioni di cui al comma 85, deve contenere i dati prescritti dall'articolo 12 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 (Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito) e relative disposizioni di attuazione, nonché dalle disposizioni di cui all'articolo 7, della Legge 27 luglio 2000, n. 212 (Disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente).

87. Relativamente ai tributi regionali, in materia di sanzioni amministrative tributarie si applicano per quanto non disciplinato dal presente articolo, le disposizioni di cui al decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471 (Riforma delle sanzioni tributarie non penali in materia di imposte dirette, di imposta sul valore aggiunto e di riscossione dei tributi, a norma dell'art. 3, comma 133, lettera q), della L. 23 dicembre 1996, n. 662), al d.lgs. 472/1997 e al decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 473 (Revisione delle sanzioni amministrative in materia di tributi sugli affari, sulla produzione e sui consumi nonché di altri tributi indiretti, a norma dell'articolo 3, comma 133, lettera q), della L. 23 dicembre 1996, n. 662) e successive modifiche.

88. All'articolo 6 della legge regionale 5 luglio 1994, n. 30 (Disciplina delle sanzioni amministrative di competenza regionale), il comma 1 è sostituito dal seguente:
"1. I pagamenti delle sanzioni amministrative sono effettuati tramite bonifico bancario

D3/111

22